

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 3540 del 19/12/2022**

AREA 3 - GARE E CONTRATTI

PROPOSTA N. 3675 del 16/12/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE STRUMENTI MUSICALI NECESSARI ALLA REALIZZA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE STRUMENTI MUSICALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI, NONCHE' LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI – CANZONE, TEATRO, MULTIMEDIALE" – periodo di riferimento biennio formativo 2023-2024. – DETERMINA A CONTARRE E APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.

CUP F81D22000170009

IL DIRETTORE GENERALE

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Disco n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'Ente Regionale per il Diritto alla Studio e alla Conoscenza", con la quale viene affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: "Approvazione riorganizzazione delle strutture dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza disco in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative";

visto il decreto del Direttore Generale n. 4 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto: "Conferma incarichi di direzione "ad interim" dell'Area 3 "Gare e Contratti", dell'Area 5 "Servizi Tecnici e Patrimonio", dell'Area 8 "Servizi ICT Sistema Informatico" – per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022";

vista la Determinazione Direttoriale 2523 del 12/09/2022 "Conferimento incarico "ad interim" della P.O. denominata "D1 Gare e Contratti" presso l'Area 3 "Gare e contratti", alla Dott.ssa Manuela Musolino, a far data dal 9 settembre 2022 sino all'11 luglio 2023

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 "Delega al Dirigente dell'Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l'utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip";

vista la Determinazione Regionale n. G10537 del 04/08/2022 avente ad oggetto: "PR FSE+ 2021-2027 - Approvazione del Progetto esecutivo e dello Schema di convenzione per la realizzazione di attività formative nel settore dello spettacolo volte a migliorare l'accesso all'occupazione dei giovani nella regione Lazio "Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini" in continuità con il Piano straordinario denominato "GENERAZIONI II" (Rif. DE n. G15775 del 05/12/2018) - Impegno di spesa complessivo di € 4.708.000,00, di cui € 1.208.000,00 sui capitoli U0000.A43128 U0000.A43129 U0000.A43130 a valere sull'annualità 2025 (Priorità I Occupazione) ed € 3.500.000,00 sui capitoli U0000.A43107 U0000.A43108 U0000.A43109 di cui € 197.600,00 a valere sull'annualità 2022, € 1.734.757,70 sull'annualità 2023, € 1.567.642,30 sull'annualità 2024 (Priorità II Istruzione, Formazione e competenze), in favore di Lazio Disco (codice creditore 88300)";

viste le note prot. n. 14058 del 11 novembre 2022 e 14146 del 15 novembre 2022, a cui si rinvia per relationem con la quale il Dirigente dell'AREA 6 trasmette all'Area 3 il capitolato d'onere e richiede di attivare una procedura di gara per l'individuazione di un operatore economico per la conclusione di un Accordo Quadro ai

sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e smi per l'affidamento del “SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE STRUMENTI MUSICALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI, NONCHE' LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI – CANZONE, TEATRO, MULTIMEDIALE” – periodo di riferimento biennio formativo 2023-2024;

vista la nota prot. n. 14668 del 25 novembre 2022, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale il Dirigente dell'Area 3 richiede al Dirigente dell'Area 6 di integrare la documentazione trasmessa con la sopracitata nota in conformità alle indicazioni di cui alla nota prot.n. 12939/22;

vista la nota prot. n. 15297 del 14 dicembre 2022, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale il Dirigente dell' Area 6 trasmette il capitolato d'oneri revisionato e i relativi allegati;

preso atto che il progetto esecutivo “*Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini*” si articola nella realizzazione degli interventi di seguito indicati:

- **Azione Canzone:** studio e applicazione delle principali competenze tecniche (composizione, arrangiamento, interpretazione, produzione artistica ed esecutiva) per acquisire capacità di elaborazione di brani/progetti musicali, affiancata a conoscenze/capacità di distribuzione e di proposta presso canali discografici e manageriali consolidati;
- **Azione Teatro:** studio e applicazione delle principali competenze tecniche (recitazione, scrittura e messa in scena) finalizzate anche all'elaborazione di progetti artistici in diversi settori del mondo dello spettacolo, principalmente nell'ambito del teatro ma anche in quello televisivo e cinematografico;
- **Azione Multimediale:** studio e applicazione delle principali competenze tecniche (ripresa, montaggio, regia, scrittura) per la realizzazione di prodotti audiovisivi e/o l'inserimento in produzioni in diversi settori media: cinema, televisione, web e multimedia;
- **Azione Trasversale:** è un'azione fondamentale che accompagna le tre azioni precedenti, tutti i percorsi formativi, infatti, raggiungono la massima espressione nella realizzazione di spettacoli, eventi, incontri/masterclass con personaggi di spicco del settore di riferimento. Attraverso questa Azione i partecipanti possono affrontare e comprendere - direttamente sul campo - le peculiarità, le caratteristiche, gli aspetti principali delle diverse figure di riferimento nonché accrescere i propri curricula professionali con esperienze concrete e costruendo un proprio repertorio professionale nel settore della canzone, del teatro e del multimediale;
- **Progetto Labor Work:** obiettivo del progetto è dare maggiore concretezza al percorso formativo svolto durante il laboratorio, costruendo, con il supporto di professionalità specifiche del settore di riferimento, dei percorsi personalizzati volti alla realizzazione di progetti artistici nei settori di riferimento, canzone teatro, multimediale. L'obiettivo specifico è la facilitazione del processo di inserimento nel mondo del lavoro dei partecipanti, mediante percorsi di stage/tirocinio o mediante la realizzazione di progetti artistici rilevanti, attraverso un iter che preveda il finanziamento di quanto necessario sia in un percorso di affiancamento dei discenti, sia di concretizzazione e realizzazione dei progetti stessi, attraverso, ad esempio:
 - immissione in canali discografici e manageriali di alto profilo, produzioni in studio e live, tour ecc. (Azione Canzone);
 - partecipazione/realizzazione di produzioni artistiche in teatro, televisione e cinema (Azione Teatro);
 - collaborazione con società di produzione audiovisiva e multimediale, in ambito cinematografico, televisivo o web o realizzazione di prodotti audiovisivi (Azione Multimediale);

visto l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2017)*) così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 120, legge n. 145 del 2018) che recita espressamente che: “*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al*

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,

visto l'art. 54 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente che: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.

2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.

3. **Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.** L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta";

valutata l'opportunità di procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro al fine di dotare la Stazione appaltante di uno strumento contrattuale dinamico che comporta vantaggi riconducibili alla semplificazione e snellimento delle procedure tecnico-amministrative di affidamento e gestione, alla flessibilità di utilizzo delle risorse economiche dedicate alla organizzazione degli eventi volti alla realizzazione e gestione del progetto in questione fornendo la massima evidenza dello stesso e delle opportunità da esso offerte all'utenza di riferimento;

vista la nota prot. n. 15297 del 14 dicembre 2022, con la quale il Dirigente dell'Area 6 stabilisce che il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad **€ 740.000,00, IVA esclusa**, decorrente dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2024, così suddiviso:

ELENCO ATTIVITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELL'ACCORDO QUADRO (IVA esclusa)
1.SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE e STRUMENTI MUSICALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI COMPRESIVI DI OGNI ATTIVITA' ACCESSORIA	€ 666.000,00
PRESTAZIONI/FORNITURE	
2. EXTRACONTRATTUALI (legate alle prestazioni di cui al punto precedente 1)	€ 74.000,00
TOTALE	€ 740.000,00

considerato che ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo posto a base di gara non comprende i costi della manodopera poiché trattatisi di servizi di natura intellettuali;

considerato che ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza poiché i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

considerato che sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il seguente bando: "Gestione eventi";

considerato che il servizio di cui si compone il presente appalto è riconducibile all'interno del "Servizi di organizzazione di eventi" a cui è indirizzata la specifica disciplina normativa prevista per il **capo II - Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari del titolo VI - Regimi particolari di appalto** del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Si vedano in tal senso gli artt.142 e 144 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

visto l'art. 35, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente che: " Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'[allegato IX](#)";

visto l'art. 37 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente: "Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni

appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.”;

visto il parere n. 735 del 24 settembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e di trasporti che recita espressamente: [...] “il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l'applicazione delle procedure enucleate all'art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici” [...];

visto l'art. 1 comma 1, della Legge 11 settembre 2020. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giurisdizionale, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (**termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021**)”;

visto l'art. 1 comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione (**lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021**);

b) **procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016**, previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad **indagini di mercato** o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. (**lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021**);

considerato che l'art. 1 comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) prevede inoltre: “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera (b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

vista la nota del Dipartimento per le infrastrutture del MIT del 13.01.2021, avente ad oggetto: “Chiarimenti sugli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 1 d.l. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020[...]”, nella quale viene chiarito, con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento sottosoglia nella disciplina introdotta dal decreto Semplificazione, che l'Amministrazione per l'individuazione degli operatori può:

- **Condurre un'indagine di mercato secondo le indicazioni delle Linee Guida Anac n. 4 con pubblicazione del relativo avviso sul proprio sito istituzionale;**

o in alternativa

- Utilizzare elenchi, dando immediata evidenza dell'avvio della procedura negoziata mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale di uno specifico avviso recante l'indicazione anche dei riferimenti dell'elenco da cui le imprese sono state scelte.

considerato che, in un'ottica di semplificazione e contestuale rispetto della trasparenza e massima concorrenzialità, l'Amministrazione ritiene di eseguire la prima opzione predisponendo un apposito "Avviso" secondo le disposizioni nella sopra richiamata nota del MIT, da pubblicarsi sul proprio sito istituzionale per almeno **15 (quindici) giorni** e secondo le modalità previste dall'art. 63 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e smi per individuare gli operatori economici da invitare successivamente alla procedura negoziata sottosoglia sul MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020;

considerato che le modalità operative con le quali verrà effettuato l'affidamento e tutti gli altri aspetti di dettaglio sono indicati nell'Avviso pubblico di "Manifestazione di interesse" che si approva con il presente provvedimento;

visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successive Delibere del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019 che prevede espressamente che: "Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, **anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento**";

visto il par. 5.1.4 delle Linee guida n. 4 dell'ANAC che prevedono espressamente che: "La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. **La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. 5**";

visto il par. 3.6 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successive Delibere del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019 che prevede espressamente che: "Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. **La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione**";

vista la sentenza Consiglio di Stato 4 febbraio 2020, n. 875 :[...]"Infine, con riguardo alla contestata violazione del principio di rotazione va detto che la procedura in argomento prevedeva l'invito di tutti gli operatori economici iscritti sul MEPA nella specifica categoria del bando di riferimento. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l'estensione dell'invito a tutte le ditte operanti nel settore determina l'inapplicabilità delle specifiche limitazioni previste dall'art. 36 in ordine alla rotazione delle imprese aggiudicatarie. **Il principio di rotazione, infatti, non può ritenersi applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga, tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione**;

visto l'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: " *Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che*

contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso”;

considerato che sulla base delle previsioni di cui all'Avviso allegato al presente provvedimento, l'Amministrazione avvierà una procedura negoziata sotto-soglia mediante la pubblicazione preventiva di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di ANAC per individuare degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020 e smi;

visto l'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che stabilisce espressamente che: *“Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96”;*

considerato che, a seguito della “Manifestazione di interesse” (pubblicata dopo il perfezionamento del presente provvedimento) si potrà procedere, qualora sussistano le previsioni operative di cui all'Avviso, all'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 gestita mediante Piattaforma MEPA al fine di selezionare un operatore economico che possa eseguire tutte le prestazioni indicate negli schemi di documentazione di gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante i seguenti punteggi:

- a) Offerta tecnica: 70 punti su 100;
- b) Offerta economica: 30 punti su 100;

considerato che l'eventuale scelta procedurale sopra indicata (procedura negoziata preceduta da una consultazione di mercato) in correlazione con la scelta dell'oeprv come criterio di aggiudicazione consentiranno alla Stazione appaltante una più ampia concorrenza e offerte più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno anche dal punto di vista qualitativo;

visto l'art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che:

*“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante **non richiede** le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che **ne giustifichino** la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;*

considerato, pertanto, che per la presente procedura la Stazione appaltante non richiederà la garanzia provvisoria di cui all' art. 93 del Codice, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, della L.120/20;

visto l'art. 216 comma 27-octies del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: *“Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: (comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019)*

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g) collaudo e verifica di conformità;

h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento”;

visto l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: “Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”;

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: “Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC”;

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto non si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di una prestazione diversa da quelle previste dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni Consip;

considerato, tra l'altro, che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

considerato che l'oggetto dell'appalto di cui si tratta non rientra nelle categorie merceologiche indicate espressamente nel DPCM 11 luglio 2018 avente per oggetto: “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89” (disposizioni in tema di Soggetti Aggregatori);

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. **Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggirare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti”;**

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione del servizio gestito da un unico operatore economico;

visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:

“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei [criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare](#) e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'[articolo 144](#);

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 6](#). Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”;

considerato che il Capitolato d'oneri e i criteri di valutazione dell'offerta sono stati elaborati a tenendo in considerazione il DM 19 ottobre 2022 (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022) con il quale sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi;

viste le Linee Guida dell'ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019;

considerato che la disciplina sulla stabilità occupazionale sopra riportata non è applicabile alla presente procedura in considerazione delle peculiarità dell'oggetto dell'appalto;

visto l'art. 8 comma 1 lett.b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione) che prevede espressamente che: “le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare”;

considerato che per la presente procedura non si ritiene opportuno né indispensabile prevedere la visita dei luoghi negli elaborati di gara in considerazione delle modalità esecutive dell'appalto;

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'oneri nell'appalto di cui si tratta: “Laziodisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.”;

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)”;

visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente: “[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico

amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”;

visto l'art.113, comma 5-bis del D. lgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: *“Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;*

visto l'art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:

“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/ o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;*
- b) i lavori in amministrazione diretta;*
- c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;*
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;*

visto l'art 15, comma 1 lett. d) del Regolamento sopra citato che recita espressamente che:

“L'Amministrazione indica le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo:

- a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;*
- b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- c) a prescindere dall'importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;*
- d) in ogni caso, a termini dell'art. 113, comma 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione”;*

visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 che recita testualmente che:

“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

10.2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;**
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento”;*

visto l'art. 31 comma 1 del Regolamento sopracitato che stabilisce: *“Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2018 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, è possibile procedere alla costituzione del Fondo dedicato agli incentivi di cui all'art. 113 del citato decreto a condizione che siano state indicate le relative risorse nella determina a contrarre, ovvero atti precedenti all'incarico affidato, ovvero atti aventi il medesimo scopo e funzione”;*

considerato che l'appalto di servizi di cui trattasi è superiore alla soglia di cui all' art. 6 lett. d) del sopracitato Regolamento e pertanto possono essere accantonate le somme per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti;

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi, previsti per l'appalto saranno pari a **€ 11.840,00** (1,6% sull' importo dell'appalto pari ad € 740.000,00 IVA esclusa);

visto l'art. 3 comma 1 del "Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di DiSCo", approvato con Delibera del CdA n. 16 del 1 novembre 2019 che prevede espressamente che: "Il Direttore Generale con apposito provvedimento individua, su proposta del Dirigente competente e del RUP, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, indicando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori?";

considerato che con la sopracitata nota prot. n. 15297 del 14 dicembre 2022 il Dirigente dell' Area 6 indica, per la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo, la Dott.ssa Alessia Capogna tra i collaboratori di supporto giuridico al RUP per la fase di affidamento;

visto l'art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: "Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il **mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbb)** e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)";

considerato che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Virna Anzellotti;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 28304, sufficientemente capiente, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Principio Contabile Applicato Concernente La Programmazione Di Bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo e sue successive variazioni;

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 "Legge di Stabilità regionale 2020";

vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

visto lo Statuto dell'Ente;

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. di ritenere conforme alla normativa l'operato del RUP;

2. di approvare l'Avviso Pubblico e tutta la relativa documentazione correlata con cui viene indetta la procedura negoziata sotto-soglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi per l'affidamento del "Servizio di noleggio di attrezzature strumenti musicali necessari alla realizzazione di eventi, nonché la realizzazione degli stessi, nell'ambito del progetto "Officina delle arti Pier Paolo Pasolini – CANZONE, TEATRO, MULTIMEDIALE" – periodo di riferimento biennio formativo 2023-2024" mediante MEPA con il criterio dell'oeprv secondo le modalità operative previste dall' Avviso stesso;

3. **che** il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad **€ 902.800,00**, IVA inclusa, dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 dicembre 2024) così suddiviso:

ELENCO ATTIVITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELL'ACCORDO QUADRO (IVA esclusa)
1.SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE e STRUMENTI MUSICALI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI COMPRESIVI DI OGNI ATTIVITA' ACCESSORIA	€ 812.520,00
2. EXTRACONTRATTUALI (legate alle prestazioni di cui al punto precedente 1)	€ 90.280,00
TOTALE	€ 902.800,00

4. **che** la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi;

5. **di prenotare** la somma di € 492.315,40, IVA Compresa, per l'annualità 2023 sul Capitolo 28304 avente per oggetto: "Officina CTM Pasolini -Biennio- 2023-2024" art.7 PDCI 1.03.02.02.000 sul bilancio di previsione di Disco esercizio finanziario 2023;

6. **di prenotare** la somma di € 410.484,60, IVA Compresa, per l'annualità 2024 sul Capitolo 28304 avente per oggetto: "Officina CTM Pasolini -Biennio- 2023-2024" art.7 PDCI 1.03.02.02.000 sul bilancio di previsione di Disco esercizio finanziario 2024;

7. **di assumere** la somma di € 11.840,00, IVA Compresa, relativa alle funzioni tecniche, sul Capitolo 28304 avente per oggetto: "Officina CTM Pasolini -Biennio- 2023-2024" art.7 PDCI 1.03.02.02.000 sul bilancio di previsione di Disco esercizio finanziario 2023;

8. **che** il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Virna Anzellotti;

9. **di nominare la** Dott.ssa Alessia Capogna, secondo le disposizioni contenute nella nota prot. n. 15297 del 14 dicembre 2022 del Dirigente dell' Area 6, tra i collaboratori di supporto giuridico al RUP per la fase di affidamento;

10. **di dare atto** che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

11. **di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;

12. **di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA in data **16/12/2022**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3540 del 19/12/2022

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI ING. LENTI MAURO** in data **16/12/2022**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	28304	2922	1	15	04	1	03	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11.840,00

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **19/12/2022**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **19/12/2022**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3675 del 16/12/2022, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **ING. LENTI MAURO** In data **19/12/2022**